



DISU

Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

LAZIODISU

Inviato il

24/05/2016



Prot. N 0020822/16 - SER.D.2_PROTOCOLLO

Ai Direttori Amministrativi
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di P.O.
Ai Referenti per la Comunicazione

Loro Sedi

OGGETTO: Garante per la protezione dei dati personali : emanazione delle "linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web ."

Con la presente si intendono fornire direttive e chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

A tal proposito giova tener presente che il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 15 maggio 2014 numero 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2014, numero 134, Supplemento Ordinario numero 43, ha emanato le "Linee guida In materie di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

Con il menzionato atto la citata Autorità amministrativa indipendente, ha definito un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Data la rilevanza della materia sul piano applicativo, si intende segnalare un quadro sintetico delle indicazioni fornite dal Garante al fine di consentire ai responsabili del contenuto degli atti da pubblicare, di adottare apposite cautele in relazione, alle ipotesi di diffusione di dati personali, mediante la pubblicazione sui siti web di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre sulla materia trattata si ritiene opportuno allegare alla presente circolare, per comodità delle SS.LL., le FAQ dell'A.N.A.C. in materia di trasparenza sull'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

Preliminarmente giova ricordare che la responsabilità del contenuto degli atti pubblicati all'Albo online, è responsabile il Dirigente/Funziionario Responsabile del procedimento che adotta l'atto da pubblicare e/o che richiede la pubblicazione in conformità a specifiche disposizioni.

Ciò premesso, considerato che la menzionata delibera del "Garante" del 15 maggio, 2014, numero 243, ha tra l'altro specificato che:

Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del d.lgs n. 196/2003).



L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

Considerata la rilevanza della problematica trattata, anche sotto il profilo dei possibili risvolti sanzionatori e allo scopo di assicurare il contemperamento delle esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati alla diffusione dei dati personali, si ritiene utile richiamare alcuni dei contenuti della suddetta deliberazione.

Stando così le cose, appare opportuno che i responsabili del contenuto degli atti, prima di rendere disponibili sul sito web istituzionale, informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali:

1) **devono** verificare che la normativa in materia di trasparenza (d.lgs 33/2013 e s.i.m.) preveda tale obbligo e, in caso positivo, devono selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;


2) **devono** ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, di dati identificativi e ricorrere, qualora possibile, a dati anonimi o ad altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (*cd. "principio di necessità" - di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs 196/2003 e s.i.m.*);

3) **non devono** inserire negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online "...i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione..." anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, fermo restando che in caso contrario, occorre provvedere, comunque all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti e non pertinenti;

4) **non devono diffondere** i dati idonei a rivelare lo stato di salute e/o qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia e/o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (*art. 22, comma 8, del d.lgs 196/2003 e s.i.m.*);

5) **devono prestare particolare attenzione nel procedimento di selezione dei "dati sensibili"**. A tal proposito il procedimento di selezione dei dati personali, che possono essere resi conoscibili online, deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei, a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari") (*art. 4, comma 1, lett. d ed e, del d.lgs 196/2003 e s.i.m.*).

I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni **solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico** come quella di trasparenza, ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del ...).





d.lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del d.lgs n. 196/2003).

Alla luce di quanto detto, ed in linea con quanto rappresentato dal Garante per la protezione dei dati personali, nel parere del 7 /2013, i soggetti che procedono alla adozione degli atti, sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, **può risultare utile non riportare** queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati- per "relationem"), quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati, ove ricorrano i presupposti di legge, oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere 7 /2013 citato).

Si ribadisce in questa sede che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D Lgs 196/03).

Pertanto, in relazione alle specifiche competenze, i Dirigenti e/o Direttori e/o Funzionari Responsabili del procedimento che adottano l'atto da pubblicare e/o che richiedono la pubblicazione in conformità a specifiche disposizioni, prima di richiedere la pubblicazione medesima sul sit web dell'Ente di informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono preventivamente verificare l'esistenza di una norma di legge e/o di regolamento che ne preveda l'obbligo. Laddove riscontrino l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione (ergo diffusione) dell'atto e/o del documento sul web, è necessario selezionare i dati personali da inserire, verificando, di volta in volta, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Infatti, in ossequio al principio di necessità ex art 3, comma 1, del D Lgs 196/03, i soggetti pubblici devono pubblicare on line **solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria** (riducendo, cioè, al minimo l'utilizzazione di dati identificativi ed evitando il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità).

Per quanto riguarda i dati sensibili, così come individuati dall'art 4, comma 1, lett d) del D Lgs 196/03 (razza, etnia, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, appartenenze-politiche, sindacali, religiose, filosofiche, etc.), essi possono essere diffusi esclusivamente se ciò è previsto da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Un'attenzione particolare dev'essere riservata alla categoria dei cd. **'dati super-sensibili'** (quelli attinenti allo **stato di salute e alla vita sessuale dei cittadini**); **è infatti sempre vietata la loro diffusione online.**

Qualora i Dirigenti e/o Direttori e/o Funzionari Responsabili del procedimento che adottano l'atto da pubblicare e/o che richiedono la pubblicazione in conformità a specifiche disposizioni, intendano pubblicare **dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n 33/2013,**

devono procedere prima all'**anonimizzazione** di questi **dati**, evitando soluzioni che consentano l'**identificazione**, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.

Per un approccio metodologico più pratico si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo i **casi concreti** di seguito indicati:

1) Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d. del d.lgs. n. 33/2013.)

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d).

Le ipotesi previste riguardano i curricula professionali:

- a) dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14);
- b) dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b);
- c) delle posizioni dirigenziali attribuite a persone – anche esterne alle pubbliche amministrazioni – individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 15, comma 5);
- d) dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10, comma 8, lett. c);
- e) nonché dei dirigenti in ambito sanitario come individuati dall'art. 41, commi 2 e 3.

Il riferimento del legislatore all'**obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo** (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), **ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.**

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso, predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva:

a) sono pertinenti le informazioni riguardanti:

- i titoli di studio e professionali;
- le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti);



- nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato).

b) **NON sono pertinenti e Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti le informazioni riguardanti a titolo esemplificativo ma non esaustivo:**

- i recapiti personali;

- il codice fiscale degli interessati

Quanto sopra anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.

2) Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione delle "dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano".

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).

Pertanto, ai fini dell'adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (es. figli) – previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;

- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;

- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;

- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013.

3) Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)

La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti, formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio i titolari di:

- incarichi amministrativi di vertice;
- dirigenziali;
- di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3);
- nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18).

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, **risulta proporzionato:**

- indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione;

Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web:



- la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore, come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).

4) Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi *(ad es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)*

L'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

In attuazione di tale disposizione, **di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali :**

- il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento.

Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame:

- gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento,

- le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che, preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento: v. in merito, con riguardo alle forme di pubblicità delle graduatorie e degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera, le indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte della delibera del Garante n. 243 del 15 maggio 2014).

5) Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari *(artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)*

L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'**obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro".** Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che **tale pubblicazione "costituisce condizione legale**



di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Nel caso di Laziodisu si pensi ad esempio agli avvisi per il conferimento di contributi straordinari.

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;**
- b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);**
- c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).**

Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute che, è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi



all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (**es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap"**, o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana") ;

- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").

Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l'altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta ai Dirigenti di Laziodisu ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali.

In ogni modo si evidenzia che, i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione e cioè i Dirigenti di Laziodisu sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.

Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato – come stabilito dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 – alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio

2006 di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul punto si rimanda alle indicazioni fornite a nel par. 6 della delibera del Garante n. 243 del 15/05/2014).

6) Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)


L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, descritti nel paragrafo precedente, deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118.

Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti).


La P.O. Trasparenza e Anticorruzione

Dott.ssa Cristina Morgani




Il Dirigente dell'Area 7

Dott. Antonello Deiana



Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

Ing. Antonio De Michele





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

ANAC

- [Accessibilità](#) |
- [FAQ](#) |
- [Comunica con l'Autorità](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività](#)
- [Comunicazione](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)
- [Orientamenti](#)

[Home](#) » [FAQ](#) » [Trasparenza](#)

FAQ in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013)

1. Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8, 9)

1.1 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?

Sì, le amministrazioni devono pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" che sostituisce la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" e la precedente sezione "Operazione trasparenza". Documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è prevista espressamente dalla vigente normativa confluiscono tutti all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

1.2 L'accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione "Amministrazione trasparente" può essere limitato prevedendo per gli utenti l'obbligo di autenticarsi ed identificarsi?

No, l'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.

1.3 Se l'amministrazione pubblica nell'albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"?

Sì, in quanto l'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" svolgono funzioni diverse. Si consideri peraltro che la durata della pubblicazione dei documenti nell'albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione "Amministrazione trasparente" che l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.

1.4 L'A.N.AC. è competente in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati nell'albo pretorio on line?

No, in quanto la tenuta nell'albo pretorio, anche in seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell'inserimento on line, non rientra direttamente nell'ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza.

Tuttavia, come precisato nella delibera n. 33/2012, alcuni degli atti che devono essere pubblicati nell'albo pretorio (quali avvisi, bandi di gara, appalti, bandi di concorso per l'assunzione di personale), ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, devono comunque essere pubblicati in formato di tipo aperto sul sito dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

1.5 Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 sono immediatamente precettivi?

Sì, le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui sono previsti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive così anche indicato nella delibera n. 50/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, allegato 1, § B.3 L'immediata precettività è stata anche ribadita, per gli enti territoriali, nell'Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012.

1.6 Esiste un elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza?

Sì, per agevolare i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza, l'A.N.AC. ha predisposto un elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.

L'elenco è consultabile all'indirizzo internet <http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Obblighi-di-pubblicazione-FRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls>

1.7 Quando l'amministrazione non svolge le attività alle quali si riferiscono i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente in quanto, ad esempio, non conferisce incarichi di collaborazione e consulenza o non pubblica bandi di concorso o di gara, come deve comportarsi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale?

In questi casi, occorre che l'amministrazione, per ciascuna categoria di dati non pubblicati, espliciti le ragioni della mancata pubblicazione (ad esempio, "nel corso dell'anno 2013 non sono stati conferiti incarichi/non sono stati adottati bandi di concorso o di gara").

1.8 Perché nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013 sono presenti più sotto-sezioni relative ad "Altri contenuti"?

L'A.N.AC., nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013, ha previsto la costituzione di più sotto-sezioni di primo livello "Altri contenuti", denominate "Altri contenuti - Corruzione", "Altri contenuti - Accesso civico" e "Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati".

specificamente dedicate agli argomenti citati.

Ciò per consentire alle amministrazioni di inserirvi documenti, informazioni e dati, per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme ulteriori rispetto al d.lgs. n. 33/2013 e che non risultano riconducibili ad alcuna delle sotto-sezioni previste dall'allegato A del predetto decreto

1.9E' possibile pubblicare "dati ulteriori" rispetto a quelli previsti dalla legge?

Sì, le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Anzi, ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale "accessibilità totale", ribadita dall'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, i c.d. "dati ulteriori". Essi devono essere indicati all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ai fini dell'individuazione dei predetti dati è opportuno che l'amministrazione parta dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse e analizzi le richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell'accessibilità totale.

I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di "secondo livello" di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull'attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).

Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

1.10In quale sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" devono essere pubblicati i c.d. "dati ulteriori"?

Come riportato nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013, i dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti – Dati ulteriori", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione trasparente".

1.11Le amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti, informazioni e dati prodotti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 si riferiscono a documenti, dati ed informazioni prodotti dall'amministrazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e, quindi, a far data dal 20 aprile 2013.

In ogni caso, considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, gli atti che hanno durata pluriennale (ad esempio, gli strumenti urbanistici, i dati relativi agli incarichi, le graduatorie concorsuali) devono essere pubblicati ancorché prodotti precedentemente all'entrata in vigore del decreto qualora continuino a produrre effetti anche successivamente a tale data.

Resta ferma la decorrenza degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti da norme antecedenti al d.lgs. n. 33/2013 non abrogate.

1.12In quale formato le amministrazioni rendono disponibili i propri dati?

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato

di tipo aperto (ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Per un approfondimento si rimanda all'allegato 2 e 3 della delibera n. 50/2013.

1.13 Con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati?

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale deve essere tempestiva e gli stessi mantenuti costantemente aggiornati. Nel caso in cui le norme recanti obblighi di pubblicazione prevedano specifiche tempistiche di aggiornamento, esse sono indicate in dettaglio nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

1.14 Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono rimanere disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente"?

Secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del medesimo decreto.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui sopra, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". Inoltre, i documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine indicato.

2. Accesso civico (art. 5)

2.1 Che cos'è l'accesso civico?

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla manca a pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

2.2 Chi può esercitare l'accesso civico e a chi va presentata l'istanza?

Chiunque può esercitare l'accesso civico. Infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione e soggetti a del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita. Va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, provvede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

2.3 Come si presenta una istanza di accesso civico?

La domanda va presentata al Responsabile della trasparenza. Ogni amministrazione adotta autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli indirizzi di posta elettronica cui

inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

2.4 Cosa è possibile fare nel caso in cui l'amministrazione non risponda all'istanza di accesso civico?

Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte dell'amministrazione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, fatta salva la possibilità di rivolgersi comunque all'organo giurisdizionale amministrativo (TAR).

2.5 Il Responsabile della trasparenza competente per l'accesso civico può essere anche titolare del potere sostitutivo?

No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito. Pertanto, ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione è rimessa, in ogni caso, all'autonomia organizzativa degli enti.

2.6 L'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 hanno le medesime funzioni?

No, si tratta di due istituti diversi.

L'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

2.7 L'A.N.AC. è competente con riguardo all'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990?

No, l'A.N.AC. non è competente ad intervenire sulle questioni legate all'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Per esse è possibile rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, appositamente istituita, ai sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in alternativa, all'organo giurisdizionale amministrativo (TAR).

2.8 Gli enti pubblici economici sono tenuti al rispetto dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico?

Gli enti pubblici economici, tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, provvedono ad organizzare, in relazione agli obblighi contenuti nei commi citati, un sistema che fornisca risposte tempestive per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

2.9 Le società partecipate dalle amministrazioni e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute al rispetto dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico?

Le società partecipate dalle amministrazioni e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, tenute all'applicazione dei cc. da 1 a 3 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, provvedono ad organizzare, in relazione agli obblighi contenuti nei commi citati, un sistema che fornisca risposte tempestive per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10)

3.1 Entro quale data deve essere adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016?

Il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è fissato al 31 gennaio 2014.

3.2 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale?

Sì, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali".

3.3 I contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità devono essere collegati agli altri documenti di programmazione strategica?

Sì, l'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance. Il principio era già stato espresso dal A.N.AC. con delibera n. 6/2013, § 3.1, lett. b), secondo cui è necessario un coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità in quanto "definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43 comma 1". Dette misure e iniziative devono peraltro essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

3.4 Oltre al Responsabile della trasparenza, l'amministrazione può individuare referenti per la trasparenza?

Il Responsabile della trasparenza è unico. Tuttavia, in particolare, nelle amministrazioni con organizzazione complessa, possono essere individuati referenti per la trasparenza in strutture interne all'amministrazione, anche territoriali. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza e i referenti vanno indicate nel Programma triennale.

Durante il processo di elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità le amministrazioni sono tenute a consultare i portatori di interessi?

L'art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che di norma costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della

corruzione, sia adottato sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Come precisato nelle delibere nn. 2/2012 e 50/2013, è auspicabile inoltre che entro il termine di adozione del Programma abbia luogo un ampio ed effettivo coinvolgimento dei portatori di interessi interni ed esterni.

4. Ambito soggettivo di applicazione (art. 11)

4.1 Quali sono le amministrazioni tenute all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013?

Stando all'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le disposizioni dello stesso si applicano a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2. del d.lgs. n. 165/2001, ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

4.2 Nel caso delle Unioni di Comuni, gli obblighi di trasparenza devono essere assolti dall'Unione o dai Comuni che ne fanno parte?

Nel caso dell'Unione di Comuni, sia l'Unione che i Comuni che ne fanno parte, sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni, la pubblicazione potrà essere garantita da link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione conducano ai documenti e ai dati già pubblicati dai singoli Comuni.

4.3 Gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Gli enti pubblici economici sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, anche secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Ne consegue l'opportunità, anche per tali enti, di costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet e di prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare l'assolvimento degli stessi. Gli enti pubblici, pertanto, provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenuti, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

4.4 Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) restano comunque inclusi nel novero delle "aziende ed amministrazioni" di Regioni, Province e Comuni, che l'art. 11 del

d.lgs. n. 33/2013 contempla nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d. lgs. n. 165/2001. Laddove invece siano stati privatizzati, occorrerà valutare caso per caso se rientrano fra i soggetti privati tenuti alla applicazione della disciplina in materia di trasparenza.

4.5 Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute, in virtù dell'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse derivante dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ad applicare le disposizioni dell'art. 1, c. da 15 a 33, della legge n. 190/2012. Per una specificazione degli obblighi di pubblicazione previsti per le suddette società si rimanda all'allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

4.6 Le amministrazioni con uffici periferici sono tenute ad assolvere gli obblighi di trasparenza con riferimento ai dati relativi a tutti gli uffici?

Sì.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici. Questo principio vale per tutti gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche tenute all'osservanza del d.lgs. n. 33/2013 (ad esempio, Ambasciate e Consolati del Ministero degli Affari Esteri, Prefetture e Questure del Ministero dell'Interno, Sovrintendenze del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, etc.)

4.7 Nel caso di amministrazioni articolate in uffici periferici, come devono essere pubblicati sul sito istituzionale i dati per i quali sussistono obblighi di trasparenza?

Per quanto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni "Amministrazione trasparente", la pubblicazione e correlata dei dati tra centro e periferia potrà essere assicurata seguendo due modalità alternative:

- ricorso a link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione centrale conducano alle sezioni "Amministrazione trasparente" degli uffici periferici;
- pubblicazione centralizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che riguardano gli uffici periferici. In tal caso, nei siti degli uffici periferici dovrà essere presente il link ai dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale.

Nel caso in cui gli uffici periferici non siano dotati di un proprio sito istituzionale, è invece auspicabile la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione centrale di dati relativi a ciascun ufficio periferico.

4.8 Nel caso in cui gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica siano privi di un sito internet istituzionale, con quali modalità questi possono assolvere agli obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa vigente?

Al fine di limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non dispongano di un proprio sito internet, tutti gli obblighi di pubblicazione in capo agli stessi possono essere assolti attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione da cui l'ente è vigilato, controllato o partecipato.

4.9 Le autorità indipendenti sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza?

Come previsto dall'art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Le Consulte d'ambito per l'organizzazione dei servizi integrati sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto le Consulte d'ambito, in via generale consorzi obbligatori di enti locali, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, rientrano nell'ambito soggettivo di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2011, richiamato dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

4-bis. Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale

4-bis.1 Quali amministrazioni sono tenute alla pubblicazione dello scadenziario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti?

L'art. 34 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo in questione solamente per le amministrazioni dello Stato.

Successivamente, con una novella introdotta dall'art. 29, c. 3, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, è stato inserito all'interno dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 il c. 1-bis, in virtù del quale lo scadenziario deve essere pubblicato da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, c. 1, del medesimo decreto. Per le modalità di attuazione si rinvia al D.P.C.M. 8 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2013, n. 298.

5. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico (art. 14)

5.1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nelle amministrazioni, negli enti e nelle società?

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

5.2 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano solo ai titolari di cariche elettive?

No, per espressa previsione dell'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo.

Inoltre, per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica detti obblighi si applicano a "componenti degli organi di indirizzo" di cui all'art. 22, c. 3, del medesimo decreto.

5.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico anche qualora questi non percepiscano alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico?

Sì, i dati relativi ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico sono da pubblicare, non rilevando se questi percepiscano compensi per l'incarico svolto.

5.4 I Comuni sono tenuti all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

5.5 Quali sono i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico nei Comuni?

Nell'ambito dei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

5.6 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i Commissari straordinari?

Sì, gli enti locali devono pubblicare i dati relativi al Commissario straordinario ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Sindaco e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, pur preposto all'ordinaria amministrazione, detto Commissario opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale.

Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, l'amministrazione non è tenuta ad applicare l'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

5.7 Le Circoscrizioni di decentramento comunale e di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali sono i relativi titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Sì, le Circoscrizioni di decentramento comunale sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ivi comprese le delegazioni patrimoniali. Nell'ambito delle Circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il presidente e i consiglieri di circoscrizione in quanto organi elettivi.

5.8 Le forme associative di enti locali sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Tutte le forme associative di enti locali come previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, tra le quali, ad esempio, le Unioni di Comuni, sono tenute, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Le forme associative la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti sono tenute anche all'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f).

5.9 Le Comunità montane sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto si tratta di enti locali che hanno propri organi come previsto dall'art. 27, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.

5.10 Le Camere di commercio sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali possono considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Sì, le Camere di commercio sono tenute alla pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, l'art. 14 deve essere applicato integralmente a tutti i componenti del Consiglio camerale individuato quale organo di indirizzo politico nelle Linee guida adottate da Unioncamere in data 7 ottobre 2013.

5.11 Le Camere di commercio sono tenute a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i Commissari ad acta?

Sì, le Camere di commercio devono pubblicare i dati relativi al Commissario ad acta ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Presidente e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, pur preposto all'ordinaria amministrazione, opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente. Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, non ricorrono questi presupposti e la norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 non trova applicazione.

5.12 Le Università sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali possono considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Sì, le istituzioni universitarie sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nell'ambito delle Università possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamente attribuitegli dallo Statuto, il Senato Accademico.

5.13 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. A nulla rileva in questo caso la causa di cessazione, se per scadenza del mandato, per dimissioni o per altre cause previste dalla vigente normativa.

5.14 Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Per l'individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all'allegato 1 alla delibera n. 50/2013 e alla delibera n. 65/2013.

5.15 Rientrano tra i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, i rimborsi effettuati da un ente locale per i permessi retribuiti dei propri amministratori ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 267/2000?

I rimborsi effettuati dall'ente ai datori di lavoro dei propri amministratori che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici per le assenze dal servizio di cui all'art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000, non sono da ricomprendere tra i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto gli stessi sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi.

5.16 Quali sono gli importi di viaggi di servizio e missioni da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?

L'obbligo di pubblicazione dei rimborsi per spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagati con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica.

5.17 Quali sono le cariche relative ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013?

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione e di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

5.18 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di libero professionista?

Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali di consulenza ingegneristica, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione.

5.19 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta?

No, per le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta non sussiste l'obbligo di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013 atteso che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza. Infatti, i corrispettivi attribuiti ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, pur con le relative specificità, sono assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente. I dati ad essi relativi sono resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, c. 1, lett. f).

5.20 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico presso strutture private convenzionate?

L'obbligo di pubblicazione dell'incarico per il medico che svolge la libera professione presso strutture private convenzionate sussiste solo se le attività sono svolte in regime di convenzione.

5.21 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientra anche l'incarico a consulente tecnico di ufficio (CTU) su nomina del Tribunale?

Gli incarichi di consulenza tecnica su nomina del Tribunale non sono soggetti alla pubblicazione solo qualora la retribuzione sia a carico delle parti in causa.

5.22 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici?

No, considerato che non si tratta di "incarichi" e tenuto inoltre conto che i dati relativi alla posizione lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dall'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

5.23 Con riguardo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, degli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, sono da includersi solo gli incarichi conferiti a partire dall'entrata in vigore del decreto o dall'elezione/nomina del titolare di incarico politico?

Ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ovvero dal 20 aprile 2013.

Tuttavia, laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, le amministrazioni sono tenute a pubblicarlo.

5.24 Quale è il soggetto tenuto a produrre le dichiarazioni e le attestazioni di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 relative al titolare di incarico politico, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado?

L'obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano), è posto in capo al titolare dell'incarico politico. Quest'ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione.

5.25 Nel caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 è necessario pubblicare i loro nominativi?

Nel caso in cui il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. Resta fermo l'obbligo in capo all'amministrazione di pubblicare l'atto dal quale risulta il mancato consenso. Detto atto deve essere prodotto dal titolare dell'incarico.

5.26 Quali sono i parenti entro il secondo grado a fini dell'applicazione dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono considerato parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

5.27 Nelle dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, è da includersi anche l'indicazione della "consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie" già prevista all'art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000?

L'art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 non prevede come obbligatorie le dichiarazioni relative alla "consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie", originariamente previste dall'art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000, ora abrogato.

Le dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 con specifico riferimento alla consistenza del patrimonio complessivo dichiarato devono riguardare i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, la titolarità di imprese, così come risulta dal rinvio operato dall'art. 2 della legge n. 441/1982.

In ogni caso, nell'ambito della propria autonomia regolamentare ogni amministrazione può eventualmente prevedere la pubblicazione di "dati ulteriori", anche in attuazione dell'art. 1, c. 9, lett. f), della legge n. 190/2012.

5.28 Come si assolve l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

L'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali su beni immobili si intende assolto con l'indicazione della tipologia del bene (terreno o fabbricato), del comune di ubicazione, del titolo (se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca) e della quota di titolarità.

Per i beni mobili registrati dovrà invece indicarsi il modello di autoveettura (o veicolo in genere), l'anno ed eventuali annotazioni.

5.29 Tra le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati relativi alla titolarità di imprese?

Sì. Stante la previsione all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'organo di indirizzo, ivi compresa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di "situazione patrimoniale complessiva" come comprensiva della "titolarità di imprese".

5.30 E' sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo nella dichiarazione dei redditi per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

No. Tenuto conto che l'art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, fa espresso riferimento alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, non è sufficiente la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione.

5.31 Il mero deposito della dichiarazione dei redditi assolve all'obbligo di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

No, il rinvio operato dall'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, all'art. 2 della legge n. 441/1982, riguarda esclusivamente il contenuto delle dichiarazioni da rendere pubbliche e non le modalità di pubblicazione che, secondo l'intero impianto normativo del d.lgs. n. 33/2013, sono quelle della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle amministrazioni. Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.

5.32 L'obbligo di pubblicare le spese sostenute per la propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, si estende anche ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nell'ambito di liste civiche?

Sì, i componenti degli organi di indirizzo politico eletti in liste civiche sono tenuti a fornire, per la pubblicazione, la dichiarazione delle spese per propaganda elettorale di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto la lista civica rientra nel concetto di formazione politica di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982.

5.33 Quali dati e informazioni fra quelle di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, l'ente è tenuto a pubblicare per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico?

Per i titolari di incarichi politici o d'indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 20 aprile 2013, sono da adempiere gli obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, sia in termini di comunicazione da parte dei titolari, sia in termini di pubblicazione da parte dell'amministrazione. L'obbligo sussiste anche se detti titolari di incarichi risultano cessati successivamente a tale data, a nulla rilevando la causa di cessazione se per scadenza del mandato o per dimissioni.

A seguito della cessazione del mandato o dell'incarico, i dati di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi. Fanno eccezione le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

5.34 Cosa si intende per "informazioni concernenti la situazione patrimoniale" dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che non devono essere pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione del mandato?

Per "informazioni concernenti la situazione patrimoniale" di cui all'art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese azioni di società, quote di partecipazione a società.

5.35 Quale è il termine dal quale decorre l'applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione da parte dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico delle informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 49, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all'art. 14 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

L'applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.

5.36 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare la Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011?

Sì, la Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, deve essere pubblicata, ai sensi dei cc. 2 e 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, come sostituiti dall'art. 11, c. 1, del d.l. n. 16/2014, unitamente alla certificazione dell'organo di revisione dell'ente locale, sul sito istituzionale della Provincia o del Comune, entro la sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo".

6. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)

6.1 Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Per l'individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all'allegato I alla delibera n. 50/2013.

6.2 Tra i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" con riferimento ai titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale come previsti dall'art. 14 del medesimo decreto?

No, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza.

6.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza conferiti antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Nell'ipotesi in cui l'incarico sia stato conferito, sia concluso e sia stato retribuito prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, è applicabile per la pubblicazione e la comunicazione dei dati relativi all'incarico è quella vigente prima dell'entrata in vigore del decreto e quindi antecedentemente alla data del 29 aprile 2013.

Laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, si deve invece ritenere applicabile l'intera disciplina di cui all'art. 15 del decreto citato.

Ciò vale anche nel caso in cui un incarico conferito in precedenza sia compensato, in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto, con la integrazione dell'emolumento inizialmente pattuito.

6.4 Quali sono le modalità di pubblicazione dei compensi dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e di consulenza?

I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza.

Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente.

6.5 Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti.

Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

6.6 L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio ?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

6.7 Tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai dirigenti, consulenti e collaboratori rientrano anche gli incarichi e le cariche per i quali non sono previsti compensi?

Sì, i dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.

6.8 Per i dirigenti le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rimborsi per spese di viaggi di servizio e missioni?

No. L'obbligo, infatti, è contenuto all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e si riferisce solo ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico.

6.9 Quali sono i dati da pubblicare con riferimento ai titolari di posizione organizzativa?

Ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare i curricula vitae dei titolari di posizioni organizzative.

Tuttavia, in assenza di una espressa indicazione di legge, l'obbligo di pubblicazione dei compensi previsto per i titolari di incarichi dirigenziali è da estendersi anche ai titolari di posizione organizzativa qualora incaricati di funzioni dirigenziali, formalmente attribuite ex art. 109, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.

6.10 Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Si, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.

6.11 Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Si, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

6.12 Quali conseguenze sono previste dall'art. 15, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza di cui al medesimo art. 15, c. 2?

Qualora gli enti omettano di pubblicare gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo al soggetto incaricato esterno all'amministrazione determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

6.13 L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?

Si, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

7. Pubblicazione dei dati concernenti il personale (artt. 16 e 17)

7.1 Quali sono gli obblighi di pubblicazione relativi alla dotazione organica e al costo del personale previsti dal d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 16 contiene gli obblighi di pubblicazione relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre l'art. 17 dispone la pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato.

Per un approfondimento sugli obblighi di pubblicazione si rimanda all'allegato I alla delibera n. 50/2013.

7.2 Come si elabora il dato relativo al costo del personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 33/2013?

Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, queste ultime possono pubblicare i dati relativi al costo del personale anche considerando le elaborazioni prodotte ai sensi dell'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (conto annuale delle spese per il personale).

7.3 Le amministrazioni, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013, sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rapporti di lavoro interinale?

I dati relativi ai rapporti di lavoro interinale devono essere pubblicati in quanto ricompresi all'interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

7.4 Le amministrazioni, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute a pubblicare i dati relativi ai contratti di formazione specialistica?

I dati relativi ai contratti di formazione specialistica non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione in quanto non contemplati all'interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

8. Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici (art. 18)

8.1 Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi conferiti a dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno?

L'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dei dipendenti pubblici fa riferimento agli incarichi agli stessi conferiti o autorizzati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le amministrazioni, in coerenza con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, introducono nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione misure volte ad evitare conflitti di interesse nello svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto anche dall'art. 53, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001.

In considerazione di quanto sopra le amministrazioni possono anche stabilire modalità di pubblicazione di incarichi per i quali non è espressamente prevista l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

8.2 Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa?

No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro.

8.3 Nel caso in cui l'amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i relativi dati?

Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l'amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Personale", sotto-sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all'interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

9. Pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso (art. 19)

9.1 Cosa si intende per “bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio” da pubblicare ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013?

L’amministrazione è tenuta a pubblicare l’elenco dei bandi espletati nell’ultimo triennio. In sede di prima applicazione del decreto, si considera il triennio anteriore alla data di entrata in vigore della normativa, ovvero il periodo 2010-2012.

9.2 Cosa si intende per “spese effettuate” da pubblicare ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013?

L’espressione “spese effettuate” si riferisce all’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’amministrazione per l’espletamento della procedura selettiva.

10. Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)

10.1 I tre requisiti “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” riferiti agli enti pubblici nell’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, sono da intendersi come cumulativi o alternativi fra loro?

I tre requisiti richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni.

10.2 Fra gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le Istituzioni di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000?

Sì, le Istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti pubblici non economici locali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, ad esse è applicabile l’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, ivi compreso il c. 3 che rinvia agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto.

10.3 Quali sono le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), le società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l’entità della partecipazione.

10.4 Come si individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione.

10.5 Ai fini della configurazione del potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi degli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, il potere di designazione può essere considerato equivalente a quello di nomina?

Il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

10.6 Quali sono i dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013?

Per l'individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all'allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

10.7 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 quali oneri gravano sugli amministratori delle società e degli enti?

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l'obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.

10.8 Con quali modalità si assolve all'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica, come previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare il nome e cognome dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo degli enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante.

10.9 Le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?

Sì, le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria sono tenute alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, relativi agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, in virtù del rinvio disposto dall'art. 22, c. 3, del medesimo decreto, che è da intendersi riferito a tutti i soggetti elencati nel medesimo art. 22, c. 1, lett. da a) a c). Secondo quanto disposto dall'art. 22, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013, non sono invece tenute alla pubblicazione dei suddetti dati le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e le loro controllate.

10.10 Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 22, c. 1, lett. da a) a c), del d.lgs. n. 33/2013, vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?

Sì, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi alla pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, gli obblighi di pubblicazione contenuti nei predetti articoli devono ritenersi riferiti anche agli enti e alle società vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

10.11 Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano gli organi di indirizzo politico all'interno degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica?

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi di competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

10.12 Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenute a pubblicare i dati esclusivamente per i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nominati o designati da enti pubblici?

No, stante il rinvio all'art. 14 contenuto nell'art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenuti a pubblicare i dati e le informazioni disposte dal citato art. 14, relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo dell'ente o della società, così come anche individuati dallo statuto e dai regolamenti che ne disciplinano l'organizzazione e l'attività.

10.13 Dove devono essere pubblicati i dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento agli enti e alle società previste dall'art. 22, c. 1 del medesimo decreto?

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente e società. Nel sito dell'amministrazione di riferimento è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e delle società. In ogni caso, nel sito dell'amministrazione, per ciascuno degli enti e delle società, devono essere pubblicati i dati di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

11. Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23)

11.1 Quali sono i provvedimenti oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?

Secondo quanto previsto dall'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

11.2 Quali tipologie di accordi rientrano nel novero degli accordi stipulati dall'amministrazione di cui all'art. 23, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013?

Tra gli accordi di cui all'art. 23, c. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d'intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

11.3 Quali informazioni occorre pubblicare per ciascuno dei provvedimenti ricompresi negli elenchi di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?

Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui all'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati, ai sensi del c. 2, il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

11.4 Cosa si intende per "estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento" da pubblicare negli elenchi dei provvedimenti di cui all'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Per "estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento" si intendono le indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l'ufficio o il soggetto che lo ha formato.

11.5 Le concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile rientrano tra le concessioni di cui all'art. 23, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, c. 16, lett. a), della l. n. 190/2012?

Sì, in quanto provvedimenti finali dei procedimenti di concessione.

12. Pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

12.1 Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare in forma aggregata i dati relativi alla propria attività amministrativa di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 33/2013?

L'obbligo per le amministrazioni di pubblicare i dati relativi all'attività amministrativa sussiste qualora siano in vigore disposizioni normative che prevedano in capo alle stesse l'obbligo di organizzare a fini statistici i dati relativi all'attività svolta, ovvero laddove le amministrazioni, su

base volontaria, svolgano attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi. In tali casi, i dati pubblicati devono essere mantenuti costantemente aggiornati.

12-bis. Pubblicazione dei controlli sulle imprese

12-bis.1 Quali tipologie di controlli cui sono assoggettate le imprese rientrano tra quelle da pubblicare ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 33/2013?

Tenuto conto che la materia dei controlli è diversificata in relazione alle diverse tipologie di amministrazione, è rimessa ad ogni amministrazione la ricognizione dei controlli di propria pertinenza.

Con riferimento agli enti territoriali e locali, sul tema dei controlli sulle imprese sono state adottate, in sede di Conferenza Unificata, le "Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35", disponibili alla pagina <http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/c omunicazione-controlli-pa-alle-imprese>

13. Pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici (artt. 26-27)

13.1 Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

13.2 Come si calcola la soglia di 1.000 euro ai fini della pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro.

Questi sono da intendersi sia se l'importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell'anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confronti di un unico beneficiario.

Laddove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l'amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

13.3 Come si individuano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 prevedono che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici superiori a 1.000 euro.

Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici", dandone adeguata motivazione.

13.4 Quali atti di erogazione di risorse, tra gli altri, non rientrano sicuramente nella categoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

- i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
- i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
- l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
- i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
- gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
- gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

13.5 Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere organizzate su base annuale in unico elenco per singola amministrazione.

Suddivise per anno, esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali, quali, tra gli altri, il titolo giuridico di attribuzione, l'ammontare dell'importo, l'ordine alfabetico dei beneficiari.

13.6 Quali accorgimenti le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici?

La pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati

personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013.

Non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari.

13.7 Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Considerato che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

13.8 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi?

No, in quanto l'obbligo di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e non agli atti contabili di impegno e di liquidazione.

13.9 Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, quale amministrazione è competente alla pubblicazione?

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale è condizione legale per l'efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, la pubblicazione deve avvenire a cura dell'ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre amministrazioni abbiano concorso alle attività procedurali.

13.10 Nel caso in cui l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione?

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

14. Pubblicazione dei dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare (art. 30)

14.1 Tra i canoni di locazione o di affitto percepiti e a pubblicare ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere inclusi anche i canoni relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica?

Con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l'obbligo di pubblicare l'elenco degli immobili posseduti e dei canoni di affitto dall'amministrazione, senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli. Nell'elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti canoni di locazione.

15. Pubblicazione dei dati relativi ai servizi erogati (art. 32)

15.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì. L'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto riferibile per espressa previsione alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica anche agli enti locali.

15.2 Cosa si intende per “costi contabilizzati” da pubblicare ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013?

Per “costi contabilizzati” dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l'erogazione di ciascun servizio.

Nelle more dell'approvazione di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dell'art. 1, c. 15, della l. n. 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.

15.3 Cosa si intende per “tempi medi di erogazione dei servizi” da pubblicare ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?

Per “tempi medi di erogazione dei servizi” deve intendersi, per ciascuno dei servizi riportati nell'elenco dei servizi individuati ai sensi dell'art. 10, c. 5, del d.lgs. n. 279/1997, la media dei tempi intercorrenti dalla ricezione della richiesta di erogazione del servizio da parte dell'interessato all'effettiva erogazione del servizio stesso.

16. Pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi (art. 35)**16.1 Quali sono le tipologie di procedimenti amministrativi per cui vigono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013?**

Atteso che l'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 non prevede alcuna limitazione per la pubblicazione dei dati in esso indicati, le amministrazioni sono tenute a provvedervi per tutte le tipologie di procedimento di propria competenza che abbiano efficacia esterna, in quanto il loro atto conclusivo sia un provvedimento amministrativo.

17. Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)**17.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 riguardano anche tutti gli affidamenti diretti?**

Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.

17.2 Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 rinvia, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?

Considerato che l'acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all'acquisto, costituendo esso stesso un “procedimento di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l'amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per approfondimenti si rinvia alle FAQ “Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP” pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

17.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell’art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Ogni qualvolta l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.

17.4 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca ad un professionista l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente in giudizio è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

17.5 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca all’esterno, previo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, incarichi relativi a servizi anche intellettuali è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, vigono gli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Rientrano in questa fattispecie, fra gli altri, l’affidamento di servizi pubblicitari, l’affidamento di servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione e l’affidamento di servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili.

In questi casi, infatti, l’amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporaneamente limitate, come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essi strumentali.

17.6 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i relativi dati?

Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all’interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di

amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento di servizi o di lavori. ha luogo una procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

18. Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)

18.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della l. n. 144/1999, secondo quanto previsto dall'art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall'art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.

18.2 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 (linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione)?

Gli obblighi di pubblicazione dei documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche trovano applicazione nei confronti degli enti locali nella misura in cui questi adottino procedure di valutazione delle opere pubbliche.

19. Pubblicazione dei dati relativi all'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39)

19.1 Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013?

Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Per ciascuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche gli schemi di provvedimento precedenti all'approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

19.2 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale?

Si.

19.3 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su aree pubbliche?

No.

19.4 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio vigenti, ancorché adottati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Sì. Visto l'impatto che i piani di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla comunità da essi interessata e considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli strumenti di governo del territorio vigenti, ancorché approvati precedentemente all'entrata in vigore del decreto, tenuto conto che si tratta di atti che hanno durata plurienale.

In ogni caso, per gli strumenti adottati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e quindi a far data dal 20 aprile 2013, la pubblicità degli atti approvati è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 39, c. 3, del medesimo decreto.

19.5 Rientrano tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere)?

Sì, in quanto atti di pianificazione del territorio.

19-bis Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40)

19-bis.1 Chi è tenuto alla pubblicazione della "Relazione sullo stato dell'Ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio" prevista dall'art. 1, c. 6, del d.lgs. n. 349/1986?

La "Relazione sullo stato dell'Ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio" deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata.

Tuttavia, vista l'importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle informazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è sino conoscenza.

Pertanto, è opportuno che essi, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Informazioni ambientali", sotto-sezione di secondo livello "Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio", inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata.

20. Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)

20.1 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti sanitari che operano all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?

L'art. 41, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblichino tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e gli atti di conferimento.

L'art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che alla trasparenza sanitaria di cui al c. 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Alla dirigenza sanitaria vanno ricondotti sia i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, che nell'ambito della contrattazione costituiscono l'area dirigenziale IV (Sanità medica e veterinaria), sia i dirigenti non medici che esercitano professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, afferenti all'area dirigenziale III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa).

Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 si applicano all'intera dirigenza sanitaria e, quindi, riguardano sia i dirigenti medici sia i dirigenti non medici afferenti al ruolo sanitario, con la sola eccezione di cui all'art. 41, c. 3, riferita ai responsabili delle strutture semplici.

20.2 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che operano all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù di quanto disposto dall'art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi, dunque, gli enti del servizio sanitario nazionale.

Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 sono relativi alla dirigenza pubblica in generale e, pertanto, con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

20.3 Ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013?

I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 41, c. 3, del medesimo decreto.

Infatti, detto art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria "di cui al comma precedente", che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l'analisi del rischio, detta analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può comportare la definizione di ulteriori misure anche di trasparenza oltre a quelle obbligatorie.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. f), della l. n. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l'amministrazione può, all'interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, individuare "dati ulteriori" che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Pertanto, è rimessa alla valutazione dell'amministrazione l'opportunità di indicare quale misura ulteriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche relativamente alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

20.4 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta?

Considerato quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 in ordine al rapporto esistente tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l'azienda sanitaria non è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, atteso che gli specialisti di cui sopra non sono titolari di incarichi dirigenziali né di incarichi di collaborazione e consulenza.

20.5 Quali dati le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi a liste e tempi di attesa di cui all'art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013?

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in un'apposita sezione denominata "Liste di attesa", i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Con riferimento alla pubblicazione dei tempi di attesa, l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della legge n. 190/2012, ha stabilito, in via transitoria, che gli enti del servizio sanitario nazionale pubblichino i "tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti", suddivisi per classe di priorità e con indicazione della percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa.

21. Responsabile della trasparenza (art. 43)

21.1 Chi può essere individuato quale Responsabile della trasparenza?

Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era stata indicata l'opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice dell'amministrazione.

Successivamente l'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che "di norma" le funzioni di Responsabile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Pertanto, considerate le specificità e l'autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Responsabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.

21.2 Il Responsabile della trasparenza può essere anche componente dell'Organismo indipendente di valutazione dello stesso ente?

Stante la competenza dell'Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportuno evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.

21.3 In quale sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" vanno pubblicati i nominativi e i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione?

I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione vanno pubblicati all'interno della sotto-sezione "Altri contenuti - Corruzione".

22. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)

22.1 Chi predispose l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza nel caso in cui l'amministrazione sia priva di OIV o di struttura analoga?

Solo nel caso in cui l'ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi predisposte dall'A.N.A.C., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga.

22.2 In quale sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" vanno pubblicate le attestazioni predisposte dagli Organismi indipendenti di valutazione?

Le attestazioni degli OIV sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza vanno pubblicate all'interno della sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga".

22.3E' possibile verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente attraverso la "Bussola della Trasparenza"?

La "Bussola della Trasparenza" è strumento operativo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e, come risulta dal sito internet in cui è fruibile, registra unicamente l'esistenza della sezione "Amministrazione trasparente" e delle relative sotto-sezioni, come indicate nell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013, ma non rileva se, al loro interno, sono presenti contenuti.

Secondo quanto già specificato nella delibera n. 50/2013, § 3, l'unico strumento idoneo ad attestare l'avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l'attestazione predisposta dagli Organismi indipendenti di valutazione (o da strutture analoghe) ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, fatti salvi naturalmente i poteri di controllo dell'A.N.AC.

23. Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)

23.1 Quali sanzioni sono previste dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, c. 1, lett. c) primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto?

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

23.2 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarico politico o di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. Di conseguenza, la sanzione prevista dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di mancata attuazione degli obblighi di cui al citato art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), può essere irrogata nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in carica e nei confronti di quelli nominati o eletti successivamente.

23.3 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado?

La sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

23.4 Quali sanzioni sono previste dall'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui le amministrazioni non pubblichino le informazioni di cui all'art. 22, c. 2, del medesimo decreto, relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica?

L'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 22, c. 2, del medesimo decreto.

Inoltre, l'art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.

23.5 Quali sanzioni sono previste dall'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 22, c. 2, del medesimo decreto?

Qualora gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, l'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

23.6 Quale è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione a specifici obblighi di pubblicazione?

Come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

In particolare, il predetto regolamento, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.

Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, in base a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

23.7 In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all'avvio del procedimento sanzionatorio e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni.

Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981.

24. Argomenti vari non riconducibili a specifici articoli del d.lgs. n. 33/2013

24.1 Sussiste l'obbligo per gli enti locali di pubblicare, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", i verbali delle sedute dei Consigli comunali e provinciali?

In assenza di norme specifiche che prevedono l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali dei Consigli ai fini della trasparenza, occorre rifarsi all'art. 38, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento. Rientra quindi nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dei singoli enti locali la disciplina delle forme di pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio.

24.2 Nel caso in cui l'applicativo utilizzato dall'amministrazione per il caricamento dei dati sul sito istituzionale non funzioni, l'amministrazione è esonerata dall'adempimento degli obblighi di trasparenza?

No. La scelta dell'applicativo per il caricamento dei dati è rimessa all'autonomia di ciascuna amministrazione ed eventuali difficoltà nel caricamento derivanti dal gestore dell'applicativo non possono essere considerate come cause ostative all'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

FAQ IN MATERIA DI TRASPARENZA – formato PDF (167Kb)

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



RSS

